

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3755

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989 (Stampato n. 1240)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)

—

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 marzo 1989*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO
DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

ART. 1.

(Rapporti con l'ordinamento comunitario).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea o dei regolamenti comunitari.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata l'Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria.

4. L'Autorità riprende l'istruttoria e adotta le decisioni conseguenti, qualora la Commissione delle Comunità europee decida che la fattispecie è irrilevante per il diritto comunitario, o non adotti alcuna decisione entro centottanta giorni nell'ipotesi di cui al comma 2, o entro centoventi giorni nell'ipotesi di cui al comma 3.

ART. 2.

*(Intese restrittive
della libertà di concorrenza).*

1. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante e, in particolare, quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Sono considerati intese gli accordi e le pratiche concordati tra imprese e le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

ART. 3.

(Abuso di posizione dominante).

1. È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mer-

cato nazionale o in una sua parte rilevante. In particolare è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

ART. 4.

(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza).

1. L'Autorità di cui all'articolo 10 può autorizzare, con proprio provvedimento, anche per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, anche alla luce della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, in particolare connessi con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico, purché da essi risulti un sostanziale beneficio per i consumatori. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei po-

teri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

3. Copia dell'autorizzazione concessa è trasmessa dall'Autorità al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, entro trenta giorni, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 per il suo rilascio, presenta al Consiglio dei ministri una proposta motivata di annullamento dell'autorizzazione, da adottarsi nei successivi quindici giorni dalla trasmissione degli atti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Entro centottanta giorni dalla sua costituzione l'Autorità individua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario ed in base ai criteri di cui al comma 1, le categorie di intese che si intendono consentite.

ART. 5.

(Operazioni di concentrazione).

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

ART. 6.

(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza).

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione.

3. Nel caso in cui una operazione di concentrazione soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 16 interessi uno o più settori per i quali il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbia espresso con propria delibera l'indirizzo generale, motivato dall'interesse per l'economia nazionale, della opportunità di concentrazione del settore produttivo volta a promuovere la competitività internazionale

delle imprese, ovvero ad aumentare o migliorare qualitativamente la produzione o la distribuzione, o a rafforzare la ricerca tecnologica o il progresso tecnico, l'Autorità verifica la sussistenza di una o più di tali condizioni e vieta la concentrazione soltanto se essa comporta la eliminazione della concorrenza dal mercato, ovvero se impone restrizioni non giustificate dalle finalità perseguite.

ART. 7.

(Imprese pubbliche e in monopolio legale).

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche, o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

ART. 8.

(Autoproduzione)

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

ART. 9.

(Interpretazione degli articoli da 1 a 8)

1. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

ART. 10.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge l'Autorità. L'Autorità ha sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente dovrà essere scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri quattro membri dovranno essere persone di notoria indipendenza, da scegliersi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, o della Corte di cassazione, professori ordinari di materie economiche o giuridiche nelle Università o personalità provenienti dai settori economici, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dai regolamenti comunitari in materia.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre del-

l'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

ART. 11.

(Personale della Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

5. Al funzionamento dei servizi e uffici dell'Autorità sovrintende il Segretario generale, che ne risponde al presidente. Egli è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

Capo II

POTERI IN MATERIA DI INTESI RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

ART. 12.

(Poteri di indagine).

1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

ART. 13.

(Comunicazione delle intese).

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

ART. 14.

(Istruttoria).

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può, in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni, al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

ART. 15.

(*Diffide e sanzioni*).

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa l'esistenza di infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nei casi più gravi può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non superiore all'1 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione e al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida e alle misure prescritte, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato, determinando, altresì, il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi più gravi, di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Capo III

POTERI IN MATERIA DI DIVIETO
DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

ART. 16.

(*Comunicazione delle concentrazioni*).

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità, a meno che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia inferiore a 500 miliardi di lire, ovvero che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia inferiore a 50 miliardi di lire. Tali valori sono incre-

mentati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione cui partecipi un'impresa straniera, l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. Se ritiene che l'operazione non sia soggetta ad essere vietata, dà immediata comunicazione alle imprese interessate.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, l'operazione di concentrazione ritualmente comunicata non si considera soggetta al divieto ove l'Autorità non

provveda ad avviare l'istruttoria e notificarla entro i termini di cui ai commi 4 e 6.

9. Qualora entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo l'Autorità non adotti provvedimenti sanzionatori, la concentrazione si ritiene non soggetta a divieto. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità, nonché, nei casi di cui all'articolo 25, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo non superiore a trenta giorni.

ART. 17.

(Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione).

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

ART. 18.

(Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni).

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, e non è giustificata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede

a chiudere l'istruttoria, dandone immediata notizia alle imprese interessate. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

ART. 19.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza all'obbligo di notifica o al divieto di concentrazione).

1. L'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino a concorrenza del 5 per cento del totale delle attività delle imprese interessate qualora dette imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al medesimo articolo.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana).

1. Nei confronti delle imprese operanti nel settore della stampa quotidiana l'ap-

plicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta al Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2 della presente legge spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. Il Garante dell'attuazione della legge per l'editoria può accordare deroghe al divieto di cui all'articolo 2 anche al fine di assicurare la pluralità delle fonti di informazione.

6. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, anche per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

7. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di eventuali ipotesi di violazione agli articoli 2 e 3.

8. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

9. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

10. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo e della stampa quotidiana.

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI

ART. 21.

(Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo).

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

ART. 22.

(Attività consultiva).

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità nelle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

ART. 23.

(Relazione annuale)

1. L'Autorità presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro un mese la relazione al Parlamento.

ART. 24.

(Relazione al Governo su alcuni settori)

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

POTERI DEL GOVERNO NEI CASI DI
APPLICAZIONE DI CLAUSOLE DISCRIMI-
NATORIE NEI CONFRONTI DI IMPRESE

ART. 25.

*(Reciprocità di trattamento
con imprese straniere).*

1. Nel caso delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 alle quali partecipino imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, e del commercio con l'estero, può, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'operazione.

ART. 26.

(Pubblicità delle decisioni).

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

ART. 27.

(Partecipazioni al capitale di enti creditizi).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di enti creditizi da chiunque effettuata

direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, applicando i criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in base al comma 4, quando comporta l'assunzione di una partecipazione pari o superiore al 10 per cento del capitale o fondo dell'ente creditizio e, indipendentemente dal suddetto limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio partecipato, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le successive variazioni di ciascuna partecipazione di cui al comma 1, nei casi in cui la misura dell'aumento superi la percentuale del 2 per cento del capitale o fondo dell'ente creditizio.

3. In nessun caso una impresa o un ente operanti in settori non finanziari e non bancari può partecipare al capitale o al fondo di un ente creditizio in misura superiore al 20 per cento o possederne il controllo, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Il medesimo limite si applica alle società che controllano dette imprese o enti o sono dalle stesse controllate.

4. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto anche dei rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo esistenti tra il richiedente e gli altri soggetti partecipanti. La relativa delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce altresì i criteri per la revoca delle autorizzazioni già concesse, nel caso di sopravvenute situazioni di pregiudizio all'autonomia dell'attività degli enti creditizi. La revoca è disposta con provvedimento motivato dalla Banca d'Italia.

6. Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ammontare della partecipazione al capitale o fondo

sociale è determinato senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di voto; rientrano nel computo della percentuale le azioni o quote con voto limitato.

7. Per le operazioni di acquisizione o sottoscrizione da parte degli enti creditizi di azioni o quote di altri enti creditizi resta ferma la disciplina di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 28

(Autorizzazioni).

1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono inoltrare istanza alla Banca d'Italia. L'autorizzazione di cui all' articolo 27 si intende rilasciata qualora la Banca d'Italia non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. Tale richiesta non può essere reiterata.

2. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono stabilite dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. Il provvedimento negativo deve essere motivato.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia.

5. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto per

difetto o revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 27 sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6. Si considerano autorizzati i soggetti che alla data del 25 gennaio 1989 posseggono azioni o quote del capitale o del fondo di enti creditizi, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione posseduta. È fatta salva la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 27.

ART. 29.

(Conflitti di interesse).

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30.

(Sanzioni).

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 31.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 70 miliardi per il 1990 e 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 32.

(Competenza giurisdizionale).

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla Corte d'appello competente per territorio.